

# Bonus sociale rifiuti: orientamenti finali ARERA

*Documento per la consultazione 240/2025/R/rif*

**Mercoledì 25 giugno 2025 – ore 10.30**

*Relatore: Simone Pellegrin*

# Istituzione del bonus sociale rifiuti

*DPCM 21 gennaio 2025, n. 24*

- ▶ Il bonus sociale rifiuti è una misura agevolativa introdotta a livello nazionale e basata sul medesimo meccanismo perequativo già applicato in altri settori regolati da ARERA
- ▶ Il DPCM ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio rifiuti che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate
- ▶ Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
- ▶ Tempistiche di introduzione comportano criticità applicative e incertezza

# Compiti di ATERA

*In base al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24*

- ▶ Definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus
- ▶ Definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGATE, necessari alla attuazione delle compensazioni
- ▶ Definisce le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie (in luogo dei Comuni)
- ▶ Istituisce e aggiorna con propri provvedimenti una apposita componente perequativa
- ▶ Può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie
- ▶ Monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative

# Deliberazione AREGA 133/2025/R/Rif

## Articolo 1 – Procedimento di consultazione

- ▶ Avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 con cui:
  - ▶ definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
  - ▶ avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti;
  - ▶ definire **eventuali** meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
  - ▶ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.

# Documento per la consultazione 240/2025/R/rif

- ▶ ARERA ha emanato gli orientamenti finali il 10 giugno 2025 a conclusione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif (di cui avevamo parlato nel precedente webinar)
- ▶ L’Autorità si impegna ad adottare il provvedimento finale entro la fine del mese di luglio p.v., quando verrà emanata la deliberazione (il termine per presentare le eventuali osservazioni al d.c.o. scadeva il 20 giugno scorso)
- ▶ La disciplina di alcuni aspetti specifici è stata rinviata alla Deliberazione finale (es. cessazioni per trasferimento in corso d’anno) ma abbiamo comunque ritenuto utile oggi fare il punto perché gli orientamenti forniti difficilmente verranno stravolti e fissano alcuni concetti rilevanti già per l’anno 2025

# Passaggi di informazioni tra i soggetti coinvolti

- ▶ L'INPS mette mensilmente a disposizione del Sistema Informativo Integrato (SII) l'elenco dei nuclei familiari che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente (entro i primi giorni di ogni mese). DSU presentate a dicembre 2025 trasmesse a gennaio 2026
- ▶ L'Autorità è orientata a prevedere la trasmissione dei dati dal SII al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) e da quest'ultimo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (Comuni) ai fini dell'erogazione del bonus sociale rifiuti
- ▶ **L'elenco definitivo delle informazioni che l'INPS dovrà trasmettere al SII e da questo a SGAte sarà definito d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali**
- ▶ La trasmissione dei dati dal SII a SGAte e da SGAte ai gestori potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e dopo aver implementato i necessari sviluppi informatici per consentire tale trasmissione, nonché dopo aver acquisito l'elenco completo dei beneficiari che sarà noto non prima di gennaio 2026, decorsi i termini per la presentazione della DSU 2025: infatti i cittadini possono presentare la DSU, e quindi ottenere un'attestazione utile all'ottenimento del bonus, durante tutto il corso dell'anno

# Controlli a cura dei Comuni - 1

- ▶ Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAtè, è tenuto a individuare nei propri archivi, ai fini del riconoscimento automatico del bonus, l'esistenza di **un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile** trasmesso dall'INPS
- ▶ Il Comune dovrà anche verificare che l'utenza individuata rispetti i criteri di ammissibilità stabiliti dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 (articolo 2, comma 1), con riferimento all'**uso domestico dell'immobile** cui è applicata la TARI
- ▶ Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia **intestataro di più immobili/utenze**, il gestore dovrà applicare lo sconto a una sola utenza domestica: l'individuazione dell'immobile da agevolare dovrebbe (secondo ARERA) tenere primariamente in considerazione il dato relativo all'indirizzo della casa di abitazione indicato dal dichiarante nella DSU in fase di compilazione

# Controlli a cura dei Comuni - 2

- ▶ Nel caso in cui all'immobile dichiarato dal cittadino come casa di abitazione non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare lo sconto a un **altro immobile situato sul territorio associato a uno dei componenti il nucleo** la cui TARI sia agevolabile in quanto relativa ad un uso domestico
- ▶ Verifica sulla regolarità dei pagamenti: **l'utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti** (l'Autorità è orientata a prevedere che il bonus sociale possa essere trattenuto dal gestore a compensazione della morosità pregressa)
- ▶ Controlli in fase di predisposizione dei documenti di riscossione: occorre evitare l'eventuale doppia erogazione del bonus nazionale al medesimo nucleo. Infatti, non è inusuale che un nucleo familiare presenti, nel medesimo anno, due (o più) DSU successive (a partire da differenti codici fiscali)

# Iscrizione a SGAt e per i Comuni

- ▶ I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, già iscritti all'ATRIF, dovranno accreditarsi a SGAt: le modalità, i tempi e le piattaforme informatiche da utilizzare per l'acquisizione dei flussi di dati per l'erogazione del bonus rifiuti saranno definite e rese note da **ANCI**, sentita l'Autorità e verificate con i gestori medesimi.
- ▶ L'Autorità ritiene opportuno prevedere che per l'accesso ai versamenti da parte di CSEA degli importi di perequazione  $IUR_{1,a}$ ,  $IUR_{2,a}$ ,  $IUR_{3,a}$ , accanto alle condizioni già oggi previste dall'articolo 6.6, della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, sia previsto anche il regolare accreditamento a SGAt (6.6. *Il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni: [...]*)
- ▶ Numerosi Comuni già sono accreditati poiché stanno già gestendo le domande per il bonus sociale per il disagio fisico

# Quantificazione dell'importo del bonus

- ▶ Ciascun gestore, ottenuto l'elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell'anno  $a$  e i dati funzionali all'erogazione del bonus da parte di SGAtE, entro il 1° marzo dell'anno  $a+1$ , provvede a quantificare l'agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno  $a$ , al lordo delle componenti perequative e al netto dell'IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani
- ▶ L'agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell'IVA e della TEFA (calcolata sull'agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell'anno  $a$ .

# Quantificazione dell'importo del bonus

## Esempio

- ▶ Avviso TARI anno 2025 composto da:
  - ▶ TARI: 200,00 €
  - ▶ TEFA: 10,00 €
  - ▶ Componenti Perequative: 7,60 €
  - ▶ **Totale dovuto 217,60 €**
- ▶ Bonus (25% di TARI + comp. per.) =  $207,60 \text{ €} \times 25\% = 51,90 \text{ €}$
- ▶ Nell'avviso di pagamento 2026, ipotizziamo dello stesso importo, dovrà essere sottratto l'importo del Bonus maturato nel 2025. Quindi il calcolo del dovuto sarà  $217,60 - (51,90 * 1,05) = 217,60 - 54,50 = 163,10 \text{ €}$

# Proroga al 2026

## Motivazioni

- ▶ *«Non appare possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l'approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l'elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l'approvazione della TARI medesima (30 giugno 2025)»*
- ▶ L'Autorità è orientata a disporre l'erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI 2025) a valle dell'effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi in maniera ordinata e coerente alla TARI relativa al 2026 (30 aprile?)
- ▶ I dati relativi all'elenco dei beneficiari aventi diritto nell'anno  $a$  è comunicato da SGAt e ai Comuni entro il 1° marzo dell'anno  $a+1$

# Proroga al 2026 – componente perequativa UR<sub>3</sub>

## Aspetti operativi

- ▶ L’Autorità ritiene opportuno che la fase di provvista sia sempre anteriore rispetto alla fase di erogazione delle agevolazioni. Entro il 31 gennaio dell’anno “a+1” (2027), il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA l’importo di perequazione relativo al bonus sociale per i rifiuti di competenza dell’anno “a-1” (2025)
- ▶ Il gettito della componente UR<sub>3</sub> fatturato nel 2025 sarà confrontato con l’ammontare delle agevolazioni di competenza della medesima annualità (BSRU,2025), che saranno erogate nel 2026. Tale importo (*IUR<sub>3,2025</sub>*) verrà rendicontato a CSEA entro il 31 gennaio 2027 e gli importi positivi (negativi) saranno versati (riscossi) a (da) CSEA entro il 15 marzo (31maggio) 2027. Tali scadenze sono mantenute anche per gli anni successivi.

# Proroga al 2026 – componente perequativa UR<sub>3</sub>

## Aspetti operativi

- ▶ Ciò avrà un duplice effetto positivo sulle casse degli enti:
  - ▶ alleviare l'onere in capo ai gestori che finanziano il meccanismo perequativo, per i quali i versamenti a CSEA sono posticipati di un anno
  - ▶ acquisire le risorse aggiuntive dell'anno "a" (2026) ai gestori che attendono le erogazioni da parte di CSEA, limitando l'onere finanziario dovuto all'anticipazione delle agevolazioni spettanti agli utenti beneficiari
- ▶ Esempio pratico:
  - ▶ Gettito componente UR<sub>3</sub> fatturato nel **2025**: 6.000 € (1.000 utenze)
  - ▶ Ammontare delle agevolazioni di competenza della medesima annualità (BS<sub>RU,2025</sub>), che saranno erogate nel **2026**: 1.000 €
  - ▶ La differenza di 5.000 € (IUR<sub>3,2025</sub>) verrà rendicontata a CSEA entro il 31 gennaio **2027**
  - ▶ Se però il gettito non bastasse a coprire le agevolazioni, il Comune potrebbe disporre anche del gettito da UR<sub>3</sub> dell'anno di competenza **2026**.

# Conclusione del meccanismo di riconoscimento del bonus

- ▶ I gestori trasmetteranno al sistema SGAt e entro il mese di luglio di ciascun anno a+1 (2026) ed entro il mese di gennaio dell'anno a+2 (2027), l'esito delle verifiche effettuate e la rendicontazione relativa alle agevolazioni corrisposte (o trattenute a compensazione della morosità pregressa del beneficiario)
- ▶ A fronte di ciascun bonus collegato a un nucleo familiare agevolabile (codice bonus univoco) i gestori dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:
  - ▶ codice pratica SGAt e;
  - ▶ verifica di ammissibilità e restituzione dell'esito pratica (verranno definiti appositi codici per esiti positivi o negativi);
  - ▶ se la verifica di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
  - ▶ eventuale cessazione dell'utenza per cambio residenza o *mortis causa*.
- ▶ L'agevolazione si intende erogata nel momento in cui viene emesso l'avviso di pagamento con la riduzione dell'importo, oppure quando il Comune trattiene a compensazione della morosità pregressa l'agevolazione spettante all'utente (regolarizzandola contabilmente)

# Sportello per il consumatore Energia e Ambiente

- ▶ ARERA dispone l'estensione al settore rifiuti dei servizi di *contact center* erogati dallo **Sportello per il consumatore Energia e Ambiente** che consente la possibilità di effettuare segnalazioni da parte degli utenti e la disponibilità del servizio di help desk per gli sportelli accreditati delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria
- ▶ Lo Sportello effettua azioni volte alla tutela degli utenti che presentano segnalazioni o reclami scritti in tema di bonus sociale rifiuti. I gestori dovranno fornire riscontro alle richieste di informazioni inviate loro dallo Sportello
- ▶ Ogni titolare di attività di trattamento, segnatamente INPS, Autorità e **enti erogatori del bonus sociale rifiuti**, provvederanno alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di una completa informativa sul trattamento dei dati (la stessa dovrà anche essere trasmessa agli aventi diritto in occasione dell'invio del documento di riscossione contenente l'agevolazione riconosciuta)

# Comunicazioni ai beneficiari di bonus

- ▶ L'Autorità è orientata a prevedere l'invio di comunicazioni ai potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti nei seguenti casi:
- ▶ a) le verifiche di ammissibilità non vadano a buon fine e l'agevolazione non venga, pertanto, erogata. Tale comunicazione dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
  - ▶ informazione generale sul processo di riconoscimento automatico dell'agevolazione previsto dalla normativa;
  - ▶ motivi di non ammissione all'agevolazione;
  - ▶ possibilità o meno di correggere le eventuali incongruenze che hanno comportato la non ammissione;
  - ▶ riferimento dello Sportello per eventuali richieste di informazioni o reclami.
- ▶ b) qualora l'agevolazione venga erogata tramite bonifico domiciliato la comunicazione dovrà contenere, almeno le seguenti informazioni:
  - ▶ comunicazione dell'ammissione all'agevolazione, tramite riconoscimento automatico;
  - ▶ quantificazione della compensazione e modalità di erogazione;
  - ▶ luogo e termini temporali previsti per il ritiro del bonifico (o altro strumento di pagamento);
  - ▶ riferimento dello Sportello per eventuali richieste di informazioni o reclami.

# Aspetti contabili - 1

- ▶ Così come avvenuto per le componenti perequative UR1 e UR2 anche la nuova componente UR3 impone una gestione contabile più complessa, sempre caratterizzata dalla mancanza di indicazioni puntuali
- ▶ Partite di giro o parte corrente? I pareri contrastanti della Corte dei Conti Liguria e della Corte dei Conti Lombardia non hanno ancora trovato una soluzione che dovrebbe arrivare dall'attesissima deliberazione delle Sezioni Riunite, Organo a cui è stata rimessa la questione da Corte dei Conti Marche

# Aspetti contabili - 2

- ▶ E' evidente come una gestione contabile di questo tipo, a maggior ragione rispetto all'impostazione delle precedenti componenti perequative, richieda una chiara e definita indicazione
- ▶ Il rischio del Comune di finanziare bonus (in termini di mancato gettito TARI) con risorse proprie è concreto perché non saranno utilizzate soltanto le entrate da UR3 effettivamente incassate ma anche altro (pari al valore delle entrate bollettate)
- ▶ La gestione in partite di giro semplificherebbe di molto le operazioni contabili, la gestione in parte corrente dovrebbe prevedere la movimentazione di somme vincolate in avanzo e ultimo, ma non per importanza, l'effetto sui flussi di cassa di una operazione che, secondo ARERA, è interamente fondata sulle somme fatturate e che, considerando il peso della componente UR3, potrebbe avere effetti fortemente negativi sul saldo di cassa, in particolare per gli enti con problemi di liquidità

## In vista del prossimo quadriennio regolatorio 2026-2029 NeoPA fornisce supporto ai Comuni nei seguenti adempimenti:

- ▶ Predisposizione del Piano Finanziario TARI (sia per i Comuni che sono anche ETC – prevedendo quindi l'assistenza alla validazione degli importi dei Gestori – sia per i Comuni che si interfacciano con ETC esterni (ATO, Province, Agenzie...)
- ▶ Assistenza operativa agli adempimenti previsti dall'Autorità in termini di caricamenti (dichiarazioni sui portali, caricamenti, disciplina ATRIF, CSEA e dal 2026 SGAt e per la gestione del bonus sociale)
- ▶ Revisione del documento di riscossione (*remind*) e degli altri atti emanati nei confronti dei contribuenti (avvisi di accertamento esecutivi, irrogazione delle sanzioni)
- ▶ *Alert* sulle nuove disposizioni di ARERA e formazione ed aggiornamento agli uffici tributi (e non solo) che si occupano del ciclo di gestione rifiuti mediante webinar o incontri *in house*
- ▶ Altri adempimenti connessi alla TARI quali la predisposizione delle simulazioni tariffarie (compreso il passaggio ai meccanismi di tariffazione puntuale), l'aggiornamento del Regolamento, la realizzazione degli atti...

# Prossimi appuntamenti importanti:

- ▶ Deliberazione ARERA bonus sociale rifiuti
- ▶ Deliberazione ARERA Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029 (c.d. MTR-3)
- ▶ Deliberazione ARERA semplificazioni TQRIF
- ▶ Deliberazione ARERA nuovi sistemi di determinazione tariffe TARI – TICSER (dal 2028)
- ▶ Decreto Legislativo entrate locali (al momento approvato in via preliminare dal CdM) rientrante nella delega al Governo per la riforma fiscale approvata con Legge 111/2023
- ▶ *Altri decreti legislativi emanati in relazione alla delega fiscale che hanno effetti sull'ordinamento delle entrate locali (es. decreto legislativo n. 81 del 12/06/2025)*